Corte Costituzionale, 06/02/1969, n. 6

Ritenuto in fatto:

1. â?? Con ordinanza emessa il 7 novembre 1966 nel procedimento pendente fra il signor (*omissis*), il Comune e la Cassa di risparmio di Ravenna il tribunale locale, pronunciandosi su unâ??eccezione proposta dallâ??attore, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 47 e 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Nellâ??ordinanza si osserva che il citato art. 47 â?? che, fra lâ??altro, dispone che i due terzi dei componenti della Commissione comunale dei tributi locali sono nominati dal Consiglio comunale â?? appare illegittimo sotto diversi profili: a) la disposizione non fissa alcun criterio direttivo e limitativo per la nomina dei membri della Commissione, e ciÃ² a differenza di quanto avviene per le Commissioni tributarie erariali, ritenute legittime dalla Corte (sent. n. 103 del 1964) proprio in presenza di criteri di nomina stabiliti dal legislatore; b) la statuizione relativa alla decadenza dei componenti che abbiano contestazioni pendenti per tributi da essi dovuti e la brevitA del periodo della durata in carica, fissato in due anni, danno luogo ad una disciplina che influenza negativamente la garanzia di inamovibilità e di indipendenza; c) in via di principio la neutralitÃ della funzione giurisdizionale A" assicurata, anzitutto, dalla â??neutralitA ed estraneitA della nomina dellâ??organo giudicanteâ?•: ed invece la legge in esame â?? ancora una volta a differenza del regime relativo alle Commissioni erariali, per le quali lâ??Intendente di finanza deve scegliere i componenti nellâ??ambito di designazioni fatte da altri soggetti â?? affida la nomina dei due terzi alla libera scelta dellâ??amministrazione comunale e, per di più consente che la Commissione possa funzionare in composizione variabilissima, fino al numero minimo di tre componenti, senza alcuna proporzione in riferimento alla loro provenienza e senza che esistano disposizioni che regolino la supplenza.

La stessa ordinanza, come si Ã" già detto, impugna anche lâ??art. 51 della legge n. 703 del 1952, secondo il quale possono essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate, dopo la decisione di prima istanza e nel limite massimo dei due terzi dellâ??imponibile determinato dalla Commissione. Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, consente al Comune, che Ã" parte in causa, di rendere provvisoriamente e parzialmente esecutive le decisioni di primo grado, senza che siano fissati criteri direttivi ed anche in mancanza di quei presupposti che a norma dellâ??art. 282 del Cod. proc. civile condizionano lâ??analogo potere del giudice civile. Escluso che la fattispecie possa inquadrarsi nel paradigma dellâ??esecutorietà dellâ??atto amministrativo, la circostanza che la disposizione in esame rimette allâ??arbitrio di una delle parti in causa la determinazione della concreta forza giuridica della decisione ne rivela la illegittimità per violazione dellâ??eguaglianza fra le parti e della neutralità della funzione giurisdizionale; la stessa disposizione, in quanto consente al Comune di usare o di non usare la descritta facoltÃ,

appare anche in contrasto con i principi di eguaglianza fra i soggetti e di adeguamento del prelievo tributario alla reale capacità contributiva.

Il tribunale, dopo aver messo in evidenza i motivi che dimostrano la rilevanza delle proposte questioni, rimette alla Corte lâ??esame delle citate disposizioni in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione.

2. â?? Lâ??ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, Ã" stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dellâ??11 marzo 1967.

Nel presente giudizio si sono costituiti il signor Minguzzi Adriano (atto depositato il 28 marzo 1967) ed il Comune di Ravenna (atto depositato il 23 marzo 1967); Ã" intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dallâ?? Avvocatura generale dello Stato (atto depositato il 16 marzo 1967).

3. â?? La difesa del signor Minguzzi, dopo aver messo in rilievo che le Commissioni tributarie, secondo una costante giurisprudenza, hanno carattere giurisdizionale e che le disposizioni impugnate sono posteriori alla Costituzione, sostiene che la??illegittimitA del modo di composizione delle Commissioni per i tributi locali risulta evidente se si tengono presenti i principi affermati da questa Corte in molteplici occasioni: la sentenza n. 103 del 1964 escluse lâ??illegittimità delle Commissioni erariali in quanto la legge ad esse relativa contiene la prefissione dei criteri per la scelta dei componenti, prefissione che, tranne lâ??onnicomprensivo rinvio ai requisiti per lâ??elezione a consigliere comunale, Ã" del tutto assente nella disposizione denunciata dal tribunale di Ravenna; la sentenza n. 93 del 1965 ha dichiarato lâ??illegittimità di norme sul contenzioso elettorale in considerazione del difetto delle garanzie di imparzialitA dellâ??organo giudicante, per un vizio, cioÃ", che inficia anche la disciplina in esame sia perché il Comune può provocare la decadenza dei componenti della Commissione sia perché, a causa della brevità della durata della carica, non vengono assicurate lâ??inamovibilità e lâ??indipendenza del giudice; in base alle regole enunciate nella già citata sentenza n. 103 del 1964 bisogna riconoscere che lâ??art. 47 non garantisce lâ??imparzialità e lâ??estraneità della nomina dei componenti delle Commissioni; se la sentenza n. 92 del 1962 affermò che lâ??esigenza che gli organi giurisdizionali collegiali siano almeno in parte costituiti da giudici ordinari e siano sempre collegi perfetti non si può riferire agli organi anteriori alla Costituzione, Ã" vero che lâ??impugnato art. 47 Ã" a questa posteriore e che comunque la Corte, successivamente alla ricordata sentenza, ha riconosciuto che i principi di cui si discorre sono applicabili anche ai collegi preesistenti; infine, secondo quanto si ricava dalla motivazione della ricordata sentenza n. 103 del 1964, anche la mancanza di disposizioni sulla supplenza e ricusazione e la circostanza che la composizione delle Commissioni e sotto commissioni viene rimessa allâ??arbitrio del Comune costituiscono vizi di legittimità costituzionale.

Quanto alla questione concernente lâ??art. 51 della stessa legge, la difesa del Minguzzi ribadisce lâ??esattezza di tutti i rilievi prospettati dal giudice a quo.

4. â?? Lâ??infondatezza di tutte le questioni in esame viene invece sostenuta sia dal Comune di Ravenna che dallâ??Avvocatura dello Stato.

La difesa del Comune, pur riconoscendo che la giurisprudenza segue un opposto orientamento, mette anzitutto in evidenza che molteplici ragioni concorrono a dimostrare che le Commissioni comunali per i tributi locali sono organi amministrativi, non giurisdizionali. E, tuttavia, anche se si vuol ritenere che si tratti di una vera e propria giurisdizione speciale, nessun precetto costituzionale risulta violato: il modo di nomina dei due terzi dei componenti della Commissione Ã" un sistema elettivo, che esclude ogni dipendenza dellâ??eletto (esso, anzi, risulta più riguardoso di tale esigenza di quanto non fosse il precedente meccanismo, che dava prevalenza alla designazione delle varie categorie economiche, indirettamente interessate alla decisione delle liti tributarie); lâ??autonomia della Commissione, riconosciuta da una decisione della Commissione centrale (n. 82974 del 22 aprile 1966) che dichiarÃ² manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, à assicurata per il fatto che gli eletti non sono soggetti ad un vincolo di gerarchia e di dipendenza rispetto alla??organo che provvede alla nomina, giacché il sistema Ã" rigorosamente ancorato al divieto di mandato imperativo, né esiste alcun parametro per ritenere non congruo il biennio di durata in carica; infine la decadenza dei componenti per sopravvenuta incompatibilitA opera ex lege e non per dichiarazione dellâ??amministrazione comunale e perciò lâ??imparzialità e lâ??indipendenza del giudicante Ã" qui garantita meglio di quanto non accada per i componenti delle Commissioni erariali, la cui decadenza Ã" pronunciata dallâ??Intendente di finanza. Del pari infondata, secondo la difesa del Comune, Ã" la questione concernente lâ??art. 51 della legge. Il procedimento tributario, infatti, non puÃ² essere regolato dalle stesse norme del processo civile, perché esso ubbidisce ad esigenze particolari, e la particolare forma riconosciuta alle decisioni della Commissione comunale Ã" predisposta al fine di consentire lâ??indefettibile funzionamento della pubblica amministrazione, evidentemente compromessa se lâ??esazione si dovesse arrestare fino alla definitiva decisione dei ricorsi tributari: ed in effetti la norma in esame deve essere interpretata nel senso che Ã" proprio la legge, e non già la volontà della Giunta comunale, a conferire quella particolare forza alla decisione, nellâ??ambito di un sistema che assicura al contribuente ogni possibile garanzia. La difesa, infine, tornando al problema relativo alla composizione delle Commissioni, richiama le ragioni poste dalla Corte a fondamento della sentenza n. 1 del 1967 e pone in rilievo che occorre distinguere fra funzioni amministrative e funzioni rappresentative del Consiglio comunale: Ã" nellâ??esercizio delle seconde, e non delle prime, che il Consiglio procede a varie nomine e fra queste a quella dei componenti della Commissione tributaria, che non assume una rappresentanza organica del Comune. ma Ã" del tutto indipendente.

Lâ??Avvocatura dello Stato conclude, a sua volta, chiedendo che le questioni sollevate dal tribunale di Ravenna vengano dichiarate non fondate. Nellâ??atto di costituzione ed in una

memoria depositata il 24 ottobre 1968 si osserva che i vari profili sotto i quali il giudice a quo ha ritenuto sussistano i dubbi di costituzionalitA della??art. 47 sono tutti da disattendere: i criteri da seguire nella scelta dei componenti della Commissione sono sufficienti a garantirne lâ??idoneitÃ; la decadenza dallâ??ufficio per incompatibilità derivante dalla pendenza nei loro confronti di una contestazione tributaria garantisce la neutralitA del giudice, perchA© esclude dallâ??esercizio della funzione giurisdizionale le persone portatrici di un interesse personale, inconciliabile con la distaccata obiettività che deve essere propria di chi giudica; la durata in carica per un biennio non Ã" incongrua, come immotivatamente assume il giudice a quo; per la parte in cui derivano dalla nomina consiliare, le Commissioni appaiono come organi elettivi, e la nomina elettiva, quale espressione fondamentale di democrazia, assicura automaticamente lâ??indipendenza e lâ??inamovibilitA del giudice; la variabilitA della composizione del collegio non dà luogo a vizio di costituzionalità sia per le ragioni che precedono sia perché nella specie non si Ã" in presenza di una rappresentanza di interessi settoriali. Sui singoli punti lâ??Avvocatura richiama i principi desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte ed assume che nessuna delle supposte violazioni costituzionali appare sussistere: le norme relative alla composizione ed al funzionamento della Commissione non toccano in alcun modo il diritto di agire in giudizio garantito dallâ??art. 24 della Costituzione: alla luce della giurisprudenza costituzionale in argomento Ã" da escludere ogni contrasto con lâ??art. 102 della Costituzione; in riferimento agli artt. 104 e 108 della Costituzione lâ??impugnato art. 47 appare immune da ogni vizio, perché determina i principi necessari per il regolare funzionamento dellâ??organo giurisdizionale, fissa il numero, i requisiti e le modalitA di elezione dei componenti della Commissione e, in quanto demanda al Consiglio comunale il potere di eleggere i due terzi di essi, pone il presupposto di una maggiore garanzia di imparzialitA e di neutralitA del giudice, non diminuita né dalla norma sulla decadenza né da quella sulla durata in carica né infine dalla possibilitA che la Commissione possa deliberare anche con la presenza di tre soli membri.

Passando alla questione concernente lâ??art. 51, lâ??Avvocatura mette in evidenza che lâ??iscrizione provvisoria a ruolo, mentre da un canto nulla ha a che vedere col principio del solve et repete e non viola lâ??art. 24 della Costituzione, non incide sulla neutralità della funzione giurisdizionale, perché la Giunta comunale, adottando il relativo provvedimento, esercita una funzione amministrativa nel rispetto dei criteri di obiettivitÃ, correttezza ed adeguatezza ai fini pubblici. La ratio della disposizione Ã" da ricercarsi nellâ??interesse generale alla riscossione dei tributi, che condiziona la vita dellâ??ente pubblico e che perciò risulta garantita dalla Costituzione, ed il potere conferito alla Giunta non viola né lâ??art. 3 Cost. né lâ??art. 53 Cost.: non il primo, perché la provvisoria iscrizione a ruolo riguarda tutte le decisioni di primo grado e la facoltà relativa Ã" rimessa al prudente apprezzamento della pubblica amministrazione, non al suo incontrollato arbitrio; non il secondo, perché il principio della capacità contributiva deve porsi in relazione con il presupposto dellâ??obbligazione tributaria e perché la provvisorietà del prelievo, giustificata dalla presunzione di giustizia che assiste la decisione, non esclude la possibilità del rimborso nel caso in cui la decisione impugnata venga riformata.

5. â?? Analoghe questioni di legittimitĂ costituzionale dellâ??art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono state sollevate dal tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 12 giugno 1967, emessa nel procedimento pendente fra (*omissis*) e (*omissis*) ed altri; dalla Commissione comunale per i tributi locali di Montecatini Terme con ordinanza 1 agosto 1967, emessa nel procedimento tra (*omissis*) ed il Comune di Montecatini Terme; e dalla Commissione comunale dei tributi locali di Torchiara con ordinanza 9 settembre 1967, emessa nel procedimento tra (*omissis*) ed il Comune di Torchiara.

Il tribunale di Bassano del Grappa, accogliendo lâ??eccezione sollevata da uno dei convenuti, ha ritenuto che lâ??art. 47 citato violi gli artt. 101 e 108 della Costituzione per il fatto che i due terzi dei componenti della Commissione comunale per i tributi locali non si trovano in condizione di indipendenza verso il Consiglio comunale dal quale derivano la nomina e che la disposizione impugnata crea una situazione giuridica analoga a quella che indusse la Corte a dichiarare lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 1 del d.l. 12 aprile 1965, n. 203 (sent. n. 30 del 1967).

Secondo la Commissione comunale di Montecatini Terme non \tilde{A} " manifestamente infondata la questione di legittimit \tilde{A} costituzionale della??art. 47 citato in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione: la disposizione, infatti, non fissa limiti o criteri per la scelta dei componenti di nomina comunale, non garantisce la??autonomia della Commissione a causa della??ipotesi di decadenza prevista nel penultimo comma e, perci \tilde{A}^2 , influisce negativamente sulla??inamovibilit \tilde{A} ed indipendenza del giudice, necessarie per assicurarne la??imparzialit \tilde{A} . Gli stessi argomenti e quello relativo alla circostanza che la nomina dei due terzi dei componenti \tilde{A} " devoluta alla??amministrazione comunale, che nelle liti tributarie \tilde{A} " parte in causa, sono infine addotti dalla Commissione comunale di Torchiara per dichiarare non manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 104 e 108 della Costituzione.

Le ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale: lâ??ordinanza del tribunale di Bassano del Grappa nel n. 282 dellâ??11 novembre 1967; lâ??ordinanza della Commissione comunale tributi locali di Montecatini Terme nel n. 282 dellâ??11 novembre 1967; lâ??ordinanza della Commissione comunale tributi locali di Torchiara nel n. 307 del 9 dicembre 1967. Innanzi a questa Corte nessuno si Ã" costituito.

6. â?? Nella discussione orale la difesa del signor (*omissis*) ha preliminarmente eccepito lâ??inammissibilità della costituzione dellâ??Avvocatura generale dello Stato. Dopo la replica di questâ??ultima la Corte ha pronunciato unâ??ordinanza con la quale ha disposto il prosieguo del dibattimento, nel corso del quale la difesa del (*omissis*) e lâ??Avvocatura hanno insistito nelle rispettive tesi e conclusioni.

Considerato in diritto:

- 1. â?? Le quattro ordinanze indicate in epigrafe â?? salvo quanto si dirà al n. 7 â?? propongono identiche questioni di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
- 2. â?? In sede di discussione orale la difesa del sig. (*omissis*), parte nel giudizio promosso dallâ??ordinanza del tribunale di Ravenna, ha eccepito lâ??inammissibilità della costituzione dellâ??Avvocatura generale dello Stato, rilevando la mancanza di ogni atto dal quale risulti la determinazione del Governo di intervenire nel presente giudizio.

Lâ??eccezione Ã" infondata. Ai sensi del terzo comma dellâ??art. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Governo, quando intervenga innanzi alla Corte costituzionale in persona del Presidente del Consiglio, Ã" rappresentato e difeso dallâ??Avvocatura generale dello Stato o da un suo sostituto, ed in forza dellâ??art. 1 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato non Ã" richiesta, per la rituale sua costituzione, lâ??esibizione di un mandato. Lâ??attribuzione allâ??Avvocatura, ope legis, dellâ??ius postulandi non significa, ovviamente, che essa possa di sua iniziativa procedere alla costituzione in giudizio, giacché la legge conferisce il relativo potere al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 25, ultimo comma, legge n. 87 del 1953), che ne assume la responsabilità politica: tuttavia, poiché lâ??Avvocatura Ã" posta alle dirette dipendenze del Presidente stesso â?? art. 17 del citato T. U. â?? non Ã" necessario che la volontà di questi risulti da uno specifico atto.

La difesa del (*omissis*) ha prospettato altresì il dubbio che lâ??intervento del Presidente del Consiglio debba essere autorizzato da una deliberazione del Consiglio dei Ministri. Anche sotto questo secondo profilo lâ??eccezione Ã" infondata. Allâ??uopo Ã" sufficiente rilevare che la citata legge del 1953 â?? art. 31, secondo comma â?? prevede la necessità di tale deliberazione solo nellâ??ipotesi in cui debba essere promossa in via principale una questione di legittimità costituzionale di una legge regionale, e ciò in conformità dellâ??ultimo comma dellâ??art. 127 della Costituzione, che affida al Governo della Repubblica lâ??iniziativa in proposito (cfr. Corte cost. sent. n. 119 del 1966): sicché Ã" da ritenere che quando la stessa legge â?? art. 25, ultimo comma â?? prevede lâ??intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi incidentali essa attribuisca direttamente a lui il relativo potere.

3. â?? Tutte le ordinanze di rimessione impugnano lâ??art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703 â?? che sostituisce il testo dellâ??art. 278 del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 â?? nella parte in cui viene affidata ai Consigli comunali la nomina dei due terzi dei componenti delle Commissioni comunali per i tributi locali. Le varie censure e le argomentazioni che le sorreggono si riassumono sostanzialmente nella denunzia della mancanza di indipendenza di tali componenti, determinata sia dal sistema di nomina sia dalla disciplina giuridica della posizione che essi conseguono dopo la nomina: nella denunzia, cioÃ", della violazione di un fondamentale principio costituzionale, che deve essere osservato nei riguardi di ogni giudice, ordinario o speciale che sia, e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, Ã"

operante anche per quei giudici speciali che, preesistendo alla Costituzione, dovranno essere oggetto di revisione ai sensi della VI disposizione transitoria.

La questione di legittimit \tilde{A} costituzionale $\cos \tilde{A} \neg$ definita muove dallâ??implicita premessa che le Commissioni comunali per i tributi locali siano organi giurisdizionali. La Corte ritiene di dover portare il suo esame preliminare sulla fondatezza di tale presupposto, contestato dalla difesa del Comune di Ravenna, atteso che esso, come \tilde{A} del tutto evidente, condiziona la pronunzia di merito sulla questione sollevata dal tribunale di Ravenna e dal tribunale di Bassano del Grappa e lâ??ammissibilit \tilde{A} della medesima questione proposta dalle Commissioni di Montecatini Terme e di Torchiara.

4. â?? La natura amministrativa o giurisdizionale delle competenze attribuite alle Commissioni comunali per i tributi locali Ã" tuttora oggetto di gravi incertezze, ed Ã" noto che mentre la giurisprudenza, modificando il suo primitivo orientamento, negli ultimi tempi ha risolto lâ??alternativa nel secondo senso, parte notevole della dottrina continua a ritenere che ci si trovi di fronte ad attività amministrative: si deve convenire, perciò, che nella complessiva esperienza giuridica contemporanea la soluzione del problema non può essere considerata pacifica e la giurisdizionalità delle Commissioni non può essere assunta come dato incontroverso.

Nel riprendere lâ??esame del tema la Corte ritiene che nessuno dei singoli argomenti che sono stati o possono essere addotti in favore dellâ??una o dellâ??altra tesi abbia di per sé valore decisivo, ma che, tuttavia, se ci si attiene ai dati offerti dallâ??ordinamento positivo e se questi vengono valutati nel loro complesso, Ã" possibile individuare nel sistema del contenzioso tributario locale una fase propriamente amministrativa ed una fase tipicamente giurisdizionale.

Giova in proposito osservare che alla frequente qualificazione delle Commissioni come organi comunali non puÃ² essere riconosciuta una incidenza risolutiva sulla definizione delle loro funzioni. La Corte ha già avuto modo di rilevare (cfr. sent. n. 42 del 1961) che anche se tale qualificazione fosse esatta ed anche se si dovesse consentire sulla giurisdizionalitA delle attribuzioni conferite alle Commissioni, le due cose non riuscirebbero inconciliabili: lâ??accoglimento della prima ipotesi, pertanto, non sarebbe sufficiente a dimostrare la non validità della seconda. Ma va subito aggiunto che ciò non esclude che alcuni elementi attinenti al modo di composizione delle Commissioni (e qui viene in evidenza proprio la norma denunziata), alla sua organizzazione, da valutarsi, appunto, anche in connessione con quella composizione (ad es. lâ??affidamento della segreteria al segretario o ad altro impiegato comunale: cfr. art. 278, quinto comma, del T.U.), ed alla mancanza di previsione di incompatibilitA con carichi ed uffici dellâ??amministrazione interessata debbano essere presi in considerazione come seri ed univoci indizi della natura amministrativa delle competenze in esame, tanto più che ad essi corrispondono concorrenti argomenti desumibili dai poteri conferiti alle Commissioni, dalle modalitĂ del loro funzionamento e dalle conseguenze che lâ??ordinamento collega ai casi di disfunzione. In questâ??ambito appaiono particolarmente significativi almeno tre punti: a) in sede

di esame del ricorso proposto dal contribuente la Commissione (art. 280 del T.U.) ha il potere di aumentare ex officio la base imponibile accertata, con il che si chiude il procedimento instaurato dal ricorso del contribuente, giacché questâ??ultimo contro il nuovo accertamento deve adire nuovamente la stessa Commissione: e questa disciplina, mentre contrasta con regole che nel nostro ordinamento sono comuni a tutte le giurisdizioni (principio della domanda, principio della impossibilità per i giudici di tornare sui propri pronunciati salvo nei casi in cui viene ammessa la revocazione), appare connaturale alla funzione amministrativa; b) la Commissione o le sottocommissioni decidono validamente con la presenza di almeno metà dei componenti (art. 279 del T.U.), secondo una regola che Ã" propria dei collegi amministrativi e che non trova riscontro nei principi vigenti per gli organi sicuramente giurisdizionali; c) il potere di scioglimento della Commissione e di nomina di un commissario, attribuito al Prefetto dallâ??art. 291 del T.U., Ã" sicuramente incompatibile con la pretesa natura giurisdizionale dellâ??organo e delle sue funzioni e, di contro, Ã" perfettamente corrispondente al potere di controllo sostitutivo che ha per destinatari organi amministrativi e per oggetto attività amministrative.

5. â?? Dallâ??esame complessivo degli indici di valutazione offerti dalla disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento delle Commissioni risulta, dunque, che tutti gli argomenti deducibili dalle norme positive concorrono a convalidare la qualifica amministrativa con la quale la stessa legge definisce quegli organi (cfr. lâ??ultimo comma dellâ??art. 285 del T.U.); e, dâ??altro canto, Ã" agevole rilevare che altri elementi di carattere procedurale (come i termini â??ricorsoâ?•, â??appelloâ?•, â??decisioniâ?•; il contraddittorio, sia pur semplificato; lâ??obbligo della motivazione) sono pienamente conciliabili col carattere amministrativo di unâ??attività che Ã" pur sempre contenziosa.

La conclusione $\cos \tilde{A}^{-}$ raggiunta trova, ad avviso della Corte, una decisiva conferma se lâ??esame dellâ??interprete si volge a considerare, su un piano pi \tilde{A}^{1} generale, lâ??intero sistema relativo alla tutela delle situazioni soggettive che formano oggetto del contenzioso tributario locale.

In proposito la Corte osserva che la natura amministrativa della fase che si sta esaminando Ã" convalidata dal fatto che, dopo lâ??esaurimento di essa, nei suoi vari stadi, si svolge davanti ai giudici ordinari, nei normali gradi, un procedimento sicuramente giurisdizionale. Infatti la legge (art. 285 del T.U.) attribuisce alla parte interessata, dopo lâ??ultima decisione delle Commissioni â??amministrativeâ?•, il potere di adire il giudice ordinario e di percorrere i vari gradi di giurisdizione a tutela dei suoi diritti. Non si può non riconoscere che la predisposizione di una duplice tutela giurisdizionale, ciascuna articolata in tre gradi, sarebbe estremamente singolare: e la singolarità del fenomeno (che non trova riscontro fuori della materia tributaria) sarebbe accentuata dallâ??autonomia che secondo lâ??orientamento della giurisprudenza e la prevalente opinione dottrinale caratterizza il ricorso ex art. 285 T.U. La Corte ritiene, perciò, che lâ??esistenza, nellâ??ambito del contenzioso tributario, di una fase indubbiamente giurisdizionale contribuisca anchâ??essa in modo sicuro alla conclusione che la fase precedente ha natura amministrativa: solo in tal modo lâ??intero sistema viene ricondotto in un quadro logico e

coerente con le normali strutture dellâ??ordinamento.

Va aggiunto che la Corte non sottovaluta la circostanza che la legge (art. 285, primo comma, del T.U.) sottrae alla competenza dellâ??autorità giudiziaria ogni questione che si riferisca â??ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibileâ?•. Osserva però che, una volta esclusa la natura giurisdizionale del contenzioso che precede il ricorso al giudice, quella limitazione â?? risalente ad una epoca nella quale la tutela giurisdizionale non trovava piena e completa attuazione â?? suscita problemi di altra natura, dei quali la Corte non deve occuparsi in questa sede.

- **6**. â?? Stante la natura amministrativa delle Commissioni o della loro attività deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dellâ??art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, proposta dal tribunale di Ravenna e dal tribunale di Bassano del Grappa; a causa della mancanza dei presupposti richiesti dallâ??art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, deve essere dichiarata inammissibile la stessa questione sollevata dalle Commissioni comunali di Montecatini Terme e di Torchiara.
- 7. â?? Lâ??ordinanza del tribunale di Ravenna denunzia anche lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 â?? che modifica lâ??art. 286 del T.U. per la finanza locale â?? nella parte in cui si consente alla Giunta comunale di disporre, dopo la decisione di prima istanza e nel limite massimo dei due terzi dellâ??imponibile determinato dalla Commissione, la provvisoria iscrizione a ruolo delle partite contestate.

Successivamente allâ??ordinanza Ã" stata emanata la legge 18 maggio 1967, n. 388, che ha ulteriormente modificato lâ??art. 286 del T.U., stabilendo, nella parte che qui interessa, che le partite contestate, sempre nei limiti dei due terzi dellâ??imponibile fissato dalla Commissione, â??debbonoâ?• essere iscritte provvisoriamente a ruolo. La Corte ritiene, tuttavia, di non dover disporre la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame di rilevanza. Dallâ??ordinanza di rimessione, infatti, risulta che il tribunale Ã" stato chiamato a valutare la legittimità di una iscrizione provvisoria disposta dalla Giunta comunale dallâ??allora vigente art. 51 della legge n. 703 del 1952, ed Ã" perciò indubitabile che questa sia la disposizione da applicare al caso concreto e che permanga di conseguenza la rilevanza della questione sottoposta a questa Corte.

8. â?? Nel merito la questione non Ã" fondata. Una parte delle censure che il tribunale muove alla disposizione impugnata â?? lâ??illegittimitÃ, cioÃ", del conferimento ad una delle parti in causa del potere di rendere esecutiva la decisione del giudice â?? presuppone la natura giurisdizionale della pronunzia della Commissione comunale, e per essa valgono le considerazioni svolte nei numeri precedenti. Per quanto attiene, invece, alla supposta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, la Corte osserva che la legge non attribuisce alla Giunta comunale un potere arbitrario che possa mettere in pericolo la eguaglianza dei cittadini, ma, come esattamente mette in luce lâ??Avvocatura dello Stato, le conferisce una facoltà che deve essere esercitata in base a

valutazioni discrezionali e sempre in vista del soddisfacimento del pubblico interesse; rileva altres $\tilde{A}\neg$ che la provvisoria iscrizione a ruolo non risulta lesiva del principio della capacit \tilde{A} contributiva, perch $\tilde{A}\odot$ essa trova la sua legittima spiegazione nella imperativit \tilde{A} degli atti della pubblica amministrazione (cfr. sent. n. 30 del 1961) ed \tilde{A} " consentita in ipotesi ed in limiti che le danno sicuro fondamento di razionalit \tilde{A} .

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- a) dichiara inammissibile la questione di legittimitÀ costituzionale dellâ??art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, contenente â??disposizioni in materia di finanza localeâ?•, sollevata dalla Commissione comunale per i tributi locali di Montecatini Terme in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione e dalla Commissione comunale per i tributi locali di Torchiara in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 108 della Costituzione;
- b) dichiara non fondata la questione di legittimit A costituzionale della??art. 47 e della??art. 51 della stessa legge, sollevata dal tribunale di Ravenna in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione;
- c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellâ??art. 47 della stessa legge, sollevata dal tribunale di Bassano del Grappa in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Trattandosi di organi di amministrazione contenziosa, i principi della Costituzione sulla indipendenza dei giudici ordinari e speciali (artt. 102 e 108 della Costituzione) non sono applicabili nei confronti della norma dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che affida ai consigli comunali la nomina dei due terzi dei componenti delle commissioni comunali per i tributi locali.

Supporto Alla Lettura:

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Si tratta di norme che disciplinano lâ??organizzazione e il funzionamento della magistratura, i principi fondamentali dellâ??ordinamento giudiziario sono sanciti dalla Costituzione e garantiscono lâ??autonomia e lâ??indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato (esecutivo e legislativo). Il sistema giurisdizionale si divide in diverse branche, ognuna con le sue competenze: **GIURISDIZIONE ORDINARIA**: si occupa delle controversie in materia civile e penale e la sua struttura si articola in tre gradi di giudizio: **I GRADO**

- Giudice di pace: competente nelle cause civili di minore entitA e reati di minore gravitA.
- *Tribunale ordinario*: ha competenza generale, e giudica in composizione monocratica o collegiale.
- Corte dâ??assise: competente per quanto riguarda i reati più gravi (es. omicidio).

II GRADO

- *Tribunale*: sezione speciale per le impugnazioni contro le sentenze del Giudice di pace.
- Corte dâ??appello: giudica i ricorsi contro le sentenze del Tribunale.

III GRADO

• *Corte di cassazione*: con sede a Roma, Ã" il giudice di legittimitÃ, e si pronuncia sulla corretta applicazione della legge, non sul merito dei fatti.

GIURISDIZIONE SPECIALE:

- *Giurisdizione amministrativa*: competente in materia di ricorsi contro gli atti della pubblica amminsitrazione, con il *TAR* (*Tribunale Amminsitrativo Regionale*) in primo grado e il *Consiglio di Stato* in secondo grado.
- *Giurisdizione contabile*: competente nella gestione delle finanze pubbliche e delle responsabilità dei pubblici funzionari con la *Corte dei conti*.
- *Giurisdizione tributaria*: riguarda le controversie tra il cittadino e lâ??amministrazione finanziaria.
- Tribunali militari: si occupano dei reati militari, sia in tempo di guerra che di pace.

Nellâ??ordinamento giudiziario italiano, i magistrati si distinguono in base alla loro funzione: â?? magistrati giudicanti: risolvono le controversie e pronunciano sentenze; fanno parte i giudici di pace, i giudici dei tribunali, delle corti dâ??appello e della corte di cassazione. â?? magistrati requirenti: sono i Pubblici Ministeri, che rappresentano lâ??accusa nei processi penali; hanno lâ??obbligo di esercitare lâ??azione penale quali dorbanio dizia di un reato e la loro struttura ricalca quella dei tribunali (es. Procura della Repubblica presso il Tribunale).

Giurispedia.it